

Codice A1816A

D.D. 22 maggio 2018, n. 1510

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per la realizzazione di modificazioni/trasformazioni del suolo "in parziale sanatoria" per la realizzazione di un nuovo vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Corneliano d'Alba (CN), loc. Centanito - Richiedente Azienda Agricola Bertello Luca.

In data 07/12/2017 prot. n. 59065 era stata presentata istanza in parziale sanatoria dal sig. Bertello Luca nel comune di Corneliano d'Alba, tesa ad ottenere l'autorizzazione L.R. n. 45/1989 sull'intervento relativo all'eliminazione parziale della copertura arborea ed arbustiva ed al livellamento ed aratura del terreno al fine di realizzare una rete drenante per la messa a dimora di un nuovo vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata di 19.979 mq., parzialmente boscata.

La superficie complessiva d'intervento indicata si suddivide in 1.735 mq. di ex cava (in cui il recupero ambientale autorizzato prevedeva una destinazione finale agricola), 4.000 mq. autorizzati dal Comune di Corneliano d'Alba, 5.425 mq. oggetto della presente sanatoria (quindi già realizzati) e 8.819 mq. di nuova richiesta autorizzativa.

Considerata la richiesta di Conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/1990, da parte del Settore scrivente del 06/02/2018, prot. 6202, vista la complessità dell'intervento e delle procedure da applicarsi, in relazione ai diversi interessi pubblici coinvolti, nonché della documentazione presentata, che non appare del tutto coerente rispetto ai limiti dimensionali contestati, nei vari Procedimenti Verbali dei Carabinieri Forestali, nonché presentati agli Enti competenti (Comune e Soprintendenza).

Vista la convocazione da parte del Comune di Corneliano d'Alba della Conferenza richiesta del 07/03/2018, prot. n. 1143, per il giorno 16/03/2018.

Preso atto del verbale della Conferenza di servizi del 16/03/2018, svoltasi presso l'Amministrazione Comunale, alla presenza degli Enti competenti, ricevuto in data 20/03/2018, prot. 14864, dal Comune di Corneliano d'Alba, in cui si condivide il progetto presentato ai sensi della L.R. 45/89, nella sua ultima versione.

Considerato che nel medesimo verbale (sottoscritto da tutti i presenti, compreso l'istante), che riporta in sintesi i risultati dei lavori della Conferenza di servizi citata, emerge come: *“dovrà essere rettificata la tavola unica presentata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 32/2008, in quanto risulta differente dalla planimetria di progetto (condivisa come soluzione finale della Conferenza di Servizi), presentata per la parziale sanatoria alla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 45/1989”*.

Preso atto della comunicazione da parte del progettista delegato dall'istante del 17/04/2018, prot. 18138, in cui si dichiara l'avvenuta consegna della rettifica progettuale come richiesta in sede di Conferenza di servizi e specificata al punto precedente.

In sintesi, come si evince dal verbale interno del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, datato 11/05/2018, redatto dai funzionari incaricati, Arch. Marco Rozio, Dott. Geol. Corrado Faletto e Dott. For. Fabrizio Maglioni, l'intervento ammissibile consiste in lavori di movimento terra per regolarizzazione del versante con scavi e riporti limitati, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, mantenimento di una fascia boscata come indicata in progetto, realizzazione di un vigneto.

Gli elaborati consistono in:

1. planimetrie stato di fatto
2. planimetrie di progetto
3. sezioni
4. relazione geologica
5. relazione tecnica
6. relazione forestale.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della LR n. 45/1989 il titolare dell'autorizzazione é esente dal versamento del deposito cauzionale.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lett. a), della LR n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento compensativo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, e della D.G.R. N. 23-4637 del 06/02/2017 sarà necessario effettuare l'intervento di compensazione nella misura e con le modalità stabilite dal progetto redatto dal tecnico forestale abilitato.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 227/2001;
- visto l'art. 19 della L.R. 4/2009;

determina

di **autorizzare**, in parziale sanatoria, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il sig. Bertello Luca per realizzare l'intervento in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di nuova realizzazione di 8.819 mq. (di cui in bosco mq. 6.571) ed in sanatoria di 5.425 mq., parzialmente boscati in comune di Corneliano d'Alba (CN), loc. Centanito, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Corneliano d'Alba al foglio n. 6, mappali 111-126-127-129-392-112-113-115, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, che si conservano agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. devono essere mantenute le fasce boscate come indicate in progetto, in modo tale da mantenere la stabilità alle scarpate più acclivi, tra le quote 270 e 290 m.s.l.m. sul versante Sud-Ovest e a valle della quota 290 m.s.l.m. sul versante Sud-Est;
2. le canalette e fossi di regimazione delle acque esistenti devono essere ripuliti e regolarizzati nella loro sezione originaria, mantenendone la piena efficienza nel tempo, con particolare riferimento al collegamento alla cunetta della Strada Provinciale;
3. la zona di incisione – fossato posto a lato Nord-Ovest del mappale 111, deve essere ricalibrata con opportuna sezione (da mantenere a cielo aperto), rivestita e dotata di opportuni salti (tondoni in legname o simili) per il rallentamento della velocità dell'acqua;
4. devono essere scrupolosamente osservate e poste in essere le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto, che si intendono qui richiamate come prescrizioni;
5. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore, in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
6. le interfile del vigneto dovranno seguire l'andamento delle curve di livello ed essere prontamente inerbite, avendo cura di mantenere la cotica erbosa nel tempo;
7. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. Particolare riguardo dovrà esser posto nella verifica delle pareti di scavo delle trincee drenanti la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dalle lavorazioni;
8. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2009 (DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.); il taglio deve essere limitato agli esemplari strettamente necessari; il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del Regolamento forestale vigente; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;
9. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti viabilità esistenti ed edifici e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
10. tutte le scarpate devono essere inerbite entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
11. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
12. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
13. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
14. le lavorazioni agricole non possono spingersi oltre gli 80 centimetri e deve essere rispettata almeno una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde, dalla base di argini di fossi e torrenti;
15. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di

progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc.), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;

16. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989;
17. l'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
18. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla stazione Carabinieri Forestale di Alba, dovrà pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori”;
19. terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, corredata dagli atti di rito di cui al punto 6.5 della Circolare PGR n. 4/AMD del 03/04/2012.

di stabilire che i lavori devono essere eseguiti **entro 36 mesi** dalla data del provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Per quanto attiene alla compensazione per la trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2009 e della D.G.R. N. 23-4637 del 06/02/2017, tale operazione dovrà essere fattivamente eseguita con le modalità previste dal progetto presentato, del quale si prende atto.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere effettuate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017, in riferimento alla normativa sulle terre e rocce da scavo vigente, in particolare per quel che riguarda il materiale di scavo riutilizzato in sito come riporto, come indicato all'art. 24 del citato DPR.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 inerente la “Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso” così come indicato nella Determinazione n. 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti delle modificazioni/trasformazioni del suolo; copia del modello di autocertificazione è reperibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pian_gest/dwd/nuova_legge/all_A_dichiarazione_richiedente.doc.pdf.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, **con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).**

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI